

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
CURTEA DE JUSTIȚIE A COMUNITĂȚILOR EUROPENE
SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 23/07

15 marzo 2007

Sentenza della Corte nella causa C-95/04 P

British Airways plc/Commissione delle Comunità europee

LA CORTE RESPINGE L'IMPUGNAZIONE DELLA BRITISH AIRWAYS

È confermata la sentenza del Tribunale di primo grado, con cui è stato respinto il ricorso contro la decisione della Commissione di infliggere un'ammenda di 6,8 milioni di euro alla British Airways per abuso di posizione dominante

A seguito di una denuncia depositata dalla Virgin Atlantic Airways, in merito agli accordi conclusi tra la British Airways (BA) e talune agenzie di viaggi circa la commissione ed altri incentivi finanziari per la vendita di biglietti della BA, la Commissione ha avviato un procedimento di indagine e la relativa istruttoria.

La BA ha adottato allora un nuovo sistema di premi di produzione applicabile a partire dal 1998. Tuttavia, la Virgin ha presentato alla Commissione una seconda denuncia contro tale nuovo sistema di incentivi economici.

Con decisione 14 luglio 1999, la Commissione ha condannato gli accordi ed i sistemi di incentivi attuati dalla BA, in quanto costituivano un abuso della posizione dominante da essa detenuta sul mercato britannico dei servizi di agenzia di viaggi aerei e le ha inflitto un'ammenda di 6,8 milioni di euro. Secondo la Commissione, i sistemi di premi di produzione avevano l'effetto di indurre le agenzie di viaggi britanniche a mantenere o ad aumentare le loro vendite di biglietti della BA, privilegiandole rispetto a quelle delle compagnie aeree concorrenti.

Nel dicembre 2003, il Tribunale di primo grado ha respinto il ricorso di annullamento proposto dalla BA contro tale decisione¹. La BA ha allora impugnato tale sentenza dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

In data odierna, **la Corte ha dichiarato l'impugnazione parzialmente irricevibile e parzialmente infondata.**

La Corte ricorda che, nell'ambito di un'impugnazione, non spetta ad essa sostituire la propria valutazione dei dati del mercato e della situazione concorrenziale a quella del Tribunale. Il

¹ Causa T-219/99, British Airways, v. CS n. 116/03
(<http://www.curia.europa.eu/it/actu/communiqués/cp03/aff/cp03116it.htm>)

ricorso di impugnazione dev'essere limitato alle questioni di diritto. La valutazione dei fatti non costituisce una questione di diritto soggetta al controllo della Corte. Di conseguenza, le censure con cui la BA pone nuovamente in discussione la valutazione dei fatti e dei mezzi di prova, effettuata dal Tribunale, sono irricevibili.

Per il resto, la Corte conferma che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto respingendo il ricorso della BA.

La sentenza del Tribunale è pertanto confermata.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
la Corte di giustizia*

Lingue disponibili: BG CS DE EN EL FR HU IT NL PL RO SK SL

Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte

<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-95/04 P>

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis
tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674*